

## **Separazioni e divorzi davanti all'Avvocato**

In data 11.11.2014 è entrata in vigore la legge n. 162/2014 che prevede **all'art. 6** la possibilità di ricorrere alla **negoziante assistita** con l'assistenza di almeno un avvocato per parte, per la separazione consensuale di separazione personale, cessazione effetti civili o scioglimento di matrimonio. Gli interessati ad adottare tale nuova procedura devono rivolgersi **esclusivamente** ad un avvocato per la verifica dei presupposti di legge e per tutti gli adempimenti normativi previsti. Tale accordo necessita di **nulla osta o autorizzazione** da parte della Procura della Repubblica o Presidente del Tribunale, a seconda dei casi. L'Avvocato è obbligato a trasmettere tale accordo **tassativamente entro il termine di 10 giorni all'ufficiale dello Stato Civile dove il matrimonio è stato iscritto o trascritto.**

## **Separazione e divorzi davanti all'Ufficiale di Stato Civile**

A decorrere dall'11.12.2014 è entrato in vigore l'**art. 12** della Legge 162/2014 che ha introdotto novità in tema di separazione personale, cessazione degli effetti civili e di scioglimento del matrimonio e prevede la possibilità dei coniugi di comparire direttamente dinnanzi all'Ufficiale dello Stato Civile per concludere un accordo di separazione o di divorzio.

### **Dove è possibile presentare la richiesta?**

Ai coniugi è data la possibilità di presentare una richiesta congiunta all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune:

- di residenza di uno dei coniugi,
- in cui è iscritto l'atto matrimonio a seguito di celebrazione
- in cui è trascritto l'atto di matrimonio celebrato con rito religioso
- in cui è trascritto l'atto di matrimonio celebrato all'estero

**L'assistenza di un avvocato è facoltativa.**

### **Chi si può avvalere di questa modalità semplificata?**

#### **Tutte quelle coppie che in comune:**

- non hanno figli minori;
- non hanno figli maggiorenni incapaci (cioè sottoposti a tutela, curatela, amministrazione di sostegno);
- non hanno figli maggiorenni portatori di handicap grave (Legge n.104/1992);
- non hanno figli maggiorenni economicamente non autosufficienti;

**Come avviare la procedura** Rivolgersi all'Ufficiale dello Stato Civile per chiedere informazioni sulla documentazione occorrente. **Sarà possibile fissare un appuntamento, telefonando al n. 0523 770731/ 33** per sottoscrivere da parte di entrambi i coniugi, specifica dichiarazione di separazione per conferire dati ai fini dell'acquisizione dei documenti necessari alla redazione dell'accordo di separazione.

### **Sottoscrizione dell'accordo e sua conferma**

Il giorno dell'accordo, l'Ufficiale di Stato Civile riceve da ciascuna delle Parti personalmente (con l'assistenza **facoltativa** di un avvocato) la dichiarazione che intendono separarsi, o che vogliono far cessare gli effetti civili del matrimonio o ottenerne lo scioglimento o, ancora, che vogliono procedere alla modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.

**L'accordo è compilato e sottoscritto immediatamente.**

Dopodiché viene fissato un nuovo appuntamento per la conferma dello stesso. Alla data del secondo appuntamento (non prima di 30 giorni dal primo), i due coniugi devono ripresentarsi davanti all'Ufficiale di Stato Civile per confermare l'accordo.

**La mancata comparizione equivale a mancata conferma dell'accordo.**

**Documenti da presentare**

- Documenti di identità;
- Nel caso di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio / modifica delle precedenti condizioni:
  
- Sentenza di separazione (restano invariati i presupposti per la presentazione della domanda di divorzio (3 anni ininterrotti dalla data della separazione personale, oltre alle ipotesi previste dalla Legge n. 898/1970).

**Costi del procedimento** All'atto della conferma dell'accordo **sarà riscosso dal Comune il diritto fisso nell'importo di € 16,00. Il pagamento in contanti dovrà essere effettuato presso la Tesoreria Comunale – Banca di Piacenza – Agenzia di Gossolengo.**